



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1724/13
depositato il 08/11/2013

- avverso AVV. DI PAGAMENT n° 3217 TARES 2013
ADD. PROV.
contro: COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1724/13

UDIENZA DEL

21/05/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

571


PRONUNCIATA IL:

21 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 FEB. 2017

Il Segretario



Il Segretario
Giuseppe Perillo
[Signature]

TARANTO---CTP---Rgr. 1724/13 SRL

Il ricorso è proposto contro il Comune di Taranto ed avverso l'avviso di pagamento n. 3217 con il quale l'Ente civico per l'anno 2013 richiede TARES ed accessori.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta precisando che erratamente alla struttura alberghiera con ristorante e con attività stagionale, è stata applicata una tariffa diversa da quella attribuita alle civili abitazioni.

Segnala in oltre il ricorrente la mancanza di motivazione dell'avviso notificato per non comprendersi da quanto in esso contenuto le ragioni fattuali e giuridiche della richiesta.

Evidenzia ancora il ricorrente la mancata considerazione da parte dell'Ente tassatore della stagionalità dell'attività e conclude doversi annullare l'accertamento.

Il Comune di Taranto è costituito nel giudizio, con proprie deduzioni conferma la piena legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI GLI ATTI la Commissione deve rilevare che l'operato del Comune non può essere condiviso.

Per pacifico riconoscimento generale della giurisprudenza infatti, le strutture alberghiere devono essere tassate con le stesse tariffe riservate alle civili abitazioni per il fatto che in effetti la produzione dei rifiuti per le strutture citate è assimilabile a quelle delle comuni abitazioni e non può essere consentito, come preteso nel caso di specie, che la tassazione dell'albergo sia notevolmente elevata rispetto a quella delle abitazioni.

Deve essere per altro evidenziato che l'atto emesso e notificato è mancante di motivazione perché quanto riportato nell'atto notificato non permette la comprensione delle ragioni che hanno indotto l'Ente civico alla tassazione e poiché tale operatività risulta eseguita in violazione della L. 212/2000 e della L. 241/90, l'atto deve essere sanzionato come previsto dalle stesse norme citate.

Per quanto riportato che deve essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, le richieste del ricorrente devono essere integralmente confermate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'invito a pagamento impugnato;

==liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro millecinquecento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico del Comune di Taranto e dispone che le stesse siano pagate al difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 21/5/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Casano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinero)